

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

REGOLAMENTO (UE) 2017/2063 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio del 22 gennaio 2018	L 16 I	6	22.1.2018



REGOLAMENTO (UE) 2017/2063 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente, il o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:
 - i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante *exequatur*, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
- c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;
- d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura o la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

▼B

- g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:
- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e
 - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- i) «servizi di intermediazione»:
- i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici ubicati in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- j) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. È vietato:
- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea («elenco comune delle attrezzature militari»), nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese;

▼B

- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti oppure per la prestazione della correlata assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, destinati direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare ai criteri di cui all'articolo 2 e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativamente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese.

Articolo 4

1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
 - i) attrezzature militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali o subregionali;

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

▼B

- ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali o subregionali;
- b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;
- c) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela o per un uso in Venezuela, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato III.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3. L'allegato II elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente all'uso nei controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.

Articolo 7

1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, è vietato:

▼B

- a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in Venezuela, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato II, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato II o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato II;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato II a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per uso in Venezuela;
- c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Venezuela o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato II, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 8

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V, o destinarli a loro vantaggio.

3. Nell'allegato IV figurano:

- a) le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;
- b) le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.

4. Nell'allegato V figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi associati alle persone ed entità di cui al paragrafo 3.

5. Gli allegati IV e V contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

▼B

6. Gli allegati IV e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 8, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche e giuridiche elencate nell'allegato IV o V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 8, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

▼B

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 8 nell'allegato IV o V, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, anteriormente, il o posteriormente a tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato IV o V; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 8 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV o V sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione, prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato IV o V, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato IV o V;
- b) il pagamento non viola l'articolo 8, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dall'autorizzazione.

3. L'articolo 8, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.

▼B

4. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 8 sono stati inseriti nell'allegato IV o V; o
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

Articolo 12

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 8, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
- b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 13

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 14

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dal presente regolamento.



Articolo 15

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 16

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 8 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 9 a 11;
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione che potrebbero pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 17

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 8, il Consiglio modifica l'allegato IV o V di conseguenza.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

▼B

3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.
4. L'elenco di cui agli allegati IV e V è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.
5. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 18

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 19

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 20

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

▼B

- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I*

Elenco dei materiali previsti dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;
 - 1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
 - 1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
3. I seguenti veicoli:
 - 3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso il materiale da costruzione con protezione balistica;
 - 3.4. veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
 - 3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1: questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - 4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; a eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);
 - 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
 - 4.3. altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
 - a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
 - c) nitroglicole;

▼B

- d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:
- 5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- Nota: Questa voce non sottopone ad autorizzazione:
- le attrezzature appositamente progettate per discipline sportive,
 - le attrezzature appositamente progettate per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
8. Filo spinato a lame di rasoio.
9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.
10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.



ALLEGATO II

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 6 e 7

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ o nell'elenco comune delle attrezzature militari
- b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 - i) al banco;
 - ii) per corrispondenza;
 - iii) per via elettronica;
 - iv) su ordinazione telefonica;
- c) software che sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per apparecchiature, tecnologie e software ai sensi degli articoli 6 e 7 si intende quanto segue:

A. Elenco delle apparecchiature:

- apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti,
- apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati,
- apparecchiature di controllo delle radiofrequenze,
- apparecchiature di interferenze di reti e satelliti,
- apparecchiature di infezione a distanza,
- apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale,
- apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ⁽²⁾, MSISDN ⁽³⁾, IMEI ⁽⁴⁾ e TMSI ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

⁽²⁾ IMSI è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

⁽³⁾ MSISDN è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

⁽⁴⁾ IMEI è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

⁽⁵⁾ TMSI è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

▼B

- apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ⁽¹⁾, GSM ⁽²⁾, GPS ⁽³⁾, GPRS ⁽⁴⁾, UMTS ⁽⁵⁾, CDMA ⁽⁶⁾ e PSTN ⁽⁷⁾,
- apparecchiature di intercettazione e controllo DHCP ⁽⁸⁾, SMTP ⁽⁹⁾ e GTP ⁽¹⁰⁾,
- apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica,
- apparecchiature forensi a distanza,
- apparecchiature di motori di trattamento semantico,
- apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici,
- apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard.

B. Non utilizzato.

C. Non utilizzato.

D. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature specificate sopra in A.

E. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

⁽¹⁾ SMS è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

⁽²⁾ GSM è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

⁽³⁾ GPS è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

⁽⁴⁾ GPRS è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

⁽⁵⁾ UMTS è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

⁽⁶⁾ CDMA è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

⁽⁷⁾ PSTN è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

⁽⁸⁾ DHCP è la sigla di «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

⁽⁹⁾ SMTP è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

⁽¹⁰⁾ GTP è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).



ALLEGATO III

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

▼B**UNGHERIA**

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼ B

ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 3

▼ M1

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
1.	Néstor Luis Reverol Torres	Data di nascita: 28 ottobre 1964	Ministro degli interni, della giustizia e della pace; ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, compreso il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique González López	Data di nascita: 2 novembre 1960	Capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani (tra cui detenzione arbitraria, trattamenti disumani e degradanti e tortura) e di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay Lucena Ramírez	Data di nascita: 26 aprile 1959	Presidente del Consiglio nazionale elettorale (<i>Consejo Nacional Electoral</i> – CNE). Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente, mancando di assicurare che la CNE restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana.	22.1.2018
4.	Antonio José Benavides Torres	Data di nascita: 13 giugno 1961	Capo del governo del Distrito capital. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo stato di diritto in Venezuela.	22.1.2018
5.	Maikel José Moreno Pérez	Data di nascita: 12 dicembre 1965	Presidente, ed ex vicepresidente, della Corte suprema di giustizia del Venezuela (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018

▼ **M1**

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
6.	Tarek William Saab Halabi	Data di nascita: 10 settembre 1963	Procuratore generale venezuelano nominato dall'Assemblea costituente. In tale ruolo e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo e la revoca delle competenze dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018
7.	Diosdado Cabello Rondón	Data di nascita: 15 aprile 1963	Membro all'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018



ALLEGATO V

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui
all'articolo 8, paragrafo 4